

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
(Provincia di Forlì-Cesena)

CONVENZIONE ATTUATIVA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DELLA FUNZIONE dello Sportello unico telematico delle attività produttive (art. 7, comma 3, Legge Regionale 21/2012)

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con la presente convenzione, tra i signori:

- Nevio Zaccarelli, nato a Forlì il 13.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BERTINORO** (codice fiscale: 80002170407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Pieraccini, nato a Dovadola il 7.03.1944, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE** (codice fiscale: 80001950403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Commissario straordinario Maria Giulia Borriello, nata a Avellino il 22.4.1967, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Prefetto di Forlì-Cesena in data 22 ottobre 2013, prot. 45160/W/2013/Area II, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del **COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA** (codice fiscale: 80002330407), in esecuzione dell'Atto del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gabriele Zelli, nato a Forlì il 5.03.1953, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI DOVADOLA** (codice fiscale: 80009550403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Giancarlo Biserna, nato a Forlì il 21.11.1947, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLÌ** (codice fiscale: 00606620409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Paolo Zoffoli, nato a Cesena il 31.10.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORLIMPOPOLI** (codice fiscale: 80005790409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Elisa Deo, nata a Rimini il 22.3.1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GALEATA** (codice fiscale: 80003190404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gian Luca Zattini, nato a Forlì il 12.04.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MELDOLA** (codice fiscale: 80007150404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Claudio Samorì, nato a Modigliana il 7.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MODIGLIANA** (codice fiscale: 80002730408), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Mirko Betti, nato a Forlì il 26.09.1975, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO** (codice fiscale: 00408940401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Giorgio Frassinetti, nato a Forlì il 29.09.1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREDAPPIO** (codice fiscale: 80008750400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Capacci, nato a Premilcuore il 24.01.1941, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PREMILCUORE** (codice fiscale: 80002530402), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Rosaria Tassinari, nata a Forlì il 18.08.1967, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO** (codice fiscale: 80013400405), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Flavio Foietta, nato a Santa Sofia il 29.07.1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANTA SOFIA** (codice fiscale: 80008900401), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Marchi, nato a Tredozio il 28.10.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TREDOZIO** (codice fiscale: 00695070409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

- Roberto Balzani, nato a Forlì il 21.08.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE** (codice fiscale: 92071270406), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 11 del 29.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio fanno parte dell'Ambito forlivese, lo esauriscono e costituiscono l'Unione di Comuni della Romagna forlivese in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art. 19 L.R. Emilia Romagna 21/2012 s.m.i.;
- che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

- che l'art.7, c. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dallo stesso articolo come modificato dalla L.R. 9/2013, che comprende la funzione relativa allo Sportello unico telematico per le attività produttive;
- visti gli artt. 6 e 7 dello statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese che disciplinano il conferimento delle funzioni, la loro durata e l'eventuale recesso;
- visto il DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" e successive modifiche e integrazioni;
- che tutti i Comuni dell'ambito ottimale forlivese hanno concordato di esercitare in forma associata tra tutti loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, la funzione in oggetto con decorrenza dal 31.03.2014 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 L.R. 21/2012 e dell'art. 1 L.R. 23/2013, ivi compresi i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì e Forlimpopoli che si sono avvalsi prudenzialmente della deroga di cui all'art.30 della L.R. 21/2012;
- che i Comuni firmatari appartenenti all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione dello Sportello unico telematico delle attività produttive, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese che disciplinano il conferimento delle funzioni, la loro durata e l'eventuale recesso;

Visto il D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008" e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento da parte degli enti sottoscrittori all'Unione, mediante la costituzione di un servizio unitario, delle seguenti funzioni:

- Sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP).

Tale funzione viene trasferita come di seguito specificato.

2. L'Unione si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

a) GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO;

b) ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DI COMPETENZA.

Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine alle funzioni assegnate al SUAP dal D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla L. 6/8/2008 n. 133, e dal regolamento approvato con D.P.R. 7/9/2010 n. 160, nonché le funzioni attribuite dalle normative settoriali, statali o regionali. In particolare, il SUAP dell'Unione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 160/2010, è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di

localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Nei casi in cui sia competente all'adozione del titolo abilitativo, il SUAP è titolare della regolamentazione dei medesimi procedimenti (predisposizione modulistica, modalità di trasmissione delle pratiche, gestione delle eventuali piattaforme telematiche...). Negli altri casi, il SUAP collabora alla regolamentazione dei procedimenti con gli Enti competenti (compresa l'implementazione sulle piattaforme telematiche).

4. Le attività svolte dal Suap sono:

- a) gestione del front-office, inteso come ricevimento di ogni istanza presentata da imprese;
- b) smistamento dei procedimenti semplici agli Uffici comunali competenti per le relative materie, responsabili dell'istruttoria dei procedimenti stessi;
- c) gestione dei procedimenti complessi in materia ambientale, svolgendo le funzioni assegnate al SUAP dalle normative settoriali (AIA, AUA, screening, VIA, PIAA, ecc.);
- d) responsabilità e gestione dei procedimenti complessi (quali: procedimento unico, procedimento unico susseguente a verifica di conformità del progetto preliminare, procedimento unico in variante agli strumenti urbanistici), con adozione del provvedimento unico conclusivo del procedimento.

5. Nell'ambito della gestione dei procedimenti complessi, il SUAP svolge le funzioni di seguito di seguito sintetizzate, in via non esaustiva:

- attivazione dei vari endo-procedimenti (compresi quelli relativi agli interventi edilizi, restando allo Sportello Unico dell'Edilizia la competenza e la responsabilità dell'espressione del parere edilizio e urbanistico, la redazione delle prescrizioni "edilizie" da riportare nell'atto unico finale, il calcolo degli oneri di urbanizzazione);
- invio delle richieste di pareri agli Enti esterni (Provincia, Ausl, Arpa, VVFF...);
- coordinamento tra i vari endo-procedimenti e controllo della tempistica;
- invio unica richiesta di integrazioni alle imprese;
- eventuale convocazione delle conferenze dei servizi;
- raccolta di tutti i pareri e degli atti di assenso che confluiscono nella presa d'atto della regolarità (eventuale, nel caso in cui non si sfrutti la possibilità del silenzio-assenso) o nel provvedimento conclusivo del procedimento digitale;
- verifica dei pagamenti dovuti, trasmissione dell'atto finale all'utente e contestualmente ai Comuni competenti;
- informazioni di carattere generale all'utenza, con particolare riferimento alle modalità di presentazione telematica della pratica;

6. Nell'ambito dello svolgimento della funzione, l'Unione di Comuni si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;
- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;
- al costante aggiornamento della modulistica utilizzata, al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia, in collaborazione con gli altri Enti interessati;

- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla mappatura dei procedimenti, completi della modulistica specifica;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

7. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni;
- ottemperare agli obblighi tecnico-amministrativi derivanti dalla gestione del servizio, come indicato al comma 4.

8. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

9. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 5, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione e ferme restando le competenze assegnate dalla legge in materie specifiche non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

Art. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. La gestione del Suap telematico all'interno dell'Unione è finalizzata all'ottenimento di un servizio omogeneo ed efficiente su tutto il territorio, in cui vengano standardizzate e semplificate le procedure e le relative modulistiche, con lo scopo di dare risposte rapide alle necessità delle imprese.

Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari, ogni riferimento alla competenza territoriale che la L.R. n. 3/1999 fa, relativamente alle funzioni del Suap telematico, s'intende esteso al territorio dell'Unione.

Art. 4 – SEDE

1. La struttura associata assume la denominazione di "Suap telematico dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese".

2. La Sede principale del Servizio è a Forlì.

3. L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue:

- a) casella di PEC;
- b) firma digitale;

- c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
- d) sistema di protocollazione informatica;
- e) area riservata al SUAP all'interno del portale istituzionale.

Art. 5 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 31 marzo 2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, ed avrà durata pari a quella dell'Unione. L'effettiva operatività del conferimento oggetto della convenzione è subordinata all'efficacia della deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo da adottare inderogabilmente in corso d'anno da parte della Giunta dell'Unione, previo parere favorevole dei singoli Comuni aderenti.

2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione medesima e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 l'Unione adotta tutti gli atti di natura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti, nonché gli atti di natura politica.. Le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate ai fini dell'acquisizione di un indirizzo di merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. Il conferimento delle funzioni è integrale per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo ai Comuni stessi attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. I Comuni aderenti all'Unione si obbligano a garantire il necessario supporto dei rispettivi servizi di staff, quale attività d'interesse comune svolta in collaborazione ai sensi del vigente art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, eventualmente disciplinabile nel dettaglio da appositi accordi attuativi integrativi, allorché l'Unione non disponga di specifiche risorse competenti per garantire l'esercizio regolare ed opportuno delle funzioni conferite.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti articoli della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati a livello di subambito e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e trasferito. In sede di prima applicazione il personale sarà temporaneamente comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e l'assegnazione di quello a tempo determinato avviene per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata l'eventuale scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione. In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato al Suap telematico e transita nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 5, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stipulati per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano tutti gli atti necessari al fine di assicurare il trasferimento del personale in servizio al Suap telematico dell'Unione a far tempo dalla data che verrà stabilita dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto della data di effettivo avvio della gestione associata in oggetto.

5. Con apposito regolamento, approvato dai competenti organi dell'Unione, verranno definiti l'ordinamento e il funzionamento del Suap telematico in conformità alle disposizioni di legge e dei progetti operativi che saranno approvati.

6. Nei casi in cui il personale, che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del proprio orario di lavoro anche in altre attività, non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

7. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio competente vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

8. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

9. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutto il personale trasferito al SUAP telematico indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EE.LL.

Art. 7 – DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I diritti di segreteria inerenti procedimenti (o degli endo-procedimenti) la cui istruttoria compete ai Comuni conferenti o ad altre amministrazioni, sono introitati e gestiti dagli Enti competenti.

2. Negli altri casi, i diritti di segreteria, ove normativamente previsti, sono introitati e gestiti dall'Unione.

Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese ordinarie relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione a carico dei Comuni sono dimensionate adeguatamente nella misura del dato storico consolidato medio di parte corrente dell'ultimo triennio precedente l'esercizio di riferimento.

Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, ivi comprese le attività di supporto interno e/o esterno legale, amministrativo e tecnico complessivamente fornite ai rispettivi servizi dello sportello unico per le attività produttive al momento del conferimento all'Unione, nonché da quelle necessarie per specifiche necessità legate alla efficacia, ed efficienza della gestione e da specifici progetti concordati tra gli enti.

2. Le spese del personale e le spese generali, sono ripartite tra i Comuni ivi ricompresi in base alla popolazione del penultimo anno precedente.


Sono fatte salve particolari spese relative al servizio, quali indennità, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione.

Alle spese relative agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.

3. I trasferimenti destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo biennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

5. La gestione finanziaria del Suap telematico avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale del servizio ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.



6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale del servizio associato nel termine dei due mesi precedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione e comunque in tempo utile per consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

7. Il bilancio del Suap telematico sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli enti locali e sarà approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscriverne pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme ivi approvate. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati al fine di agevolare le procedure di modifica dei rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 9 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. Fatta salva la priorità per i beni mobili e immobili di proprietà degli Enti conferenti, l'Unione, per l'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite oggetto della presente convenzione, si avvale degli immobili o delle porzioni di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, nonché dei beni mobili, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature tecniche, delle strumentazioni e di ogni mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie conferite secondo modalità stabilite dalla Giunta.

2. Il conferimento all'Unione dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e

necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni di cui sopra con le modalità stabilite dalla Giunta, come previsto al comma 1, con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad eccezione delle spese ed utenze relative agli immobili in cui opera il personale funzionalmente distaccato fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni utilizzati a qualunque titolo dall'Unione. Ogni investimento, attribuibile al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o alla parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

8. La polizza assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni immobili di proprietà dei Comuni utilizzati dall'Unione, è stipulata dall'Unione. La polizza assicurativa per danni a terzi e a dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei medesimi, è stipulata dall'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del servizio Suap telematico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati all'Unione. I beni acquistati per il servizio Suap telematico durante il suo funzionamento sono di proprietà dell'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà validato dal Responsabile del servizio Suap telematico prima dell'inizio delle attività sulla base degli inventari redatti dagli Enti conferenti.

Art. 10 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL SUAP telematico

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Suap telematico è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Suap telematico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo

il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 5, comma 1, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 3 comma 1 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

Art. 12 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, l.r.21/2012 è fissato in 5 anni, il recesso e la revoca del singolo Comune dalla presente convenzione comporta:

- la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere;

sulla base di eventuali specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, il trasferimento dall'Unione al Comune revocante anche di quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

▪ L'eventuale scioglimento dell'Unione comporta:

- l'applicazione del comma 1 al personale conferito dai Comuni interessati;
- la suddivisione pro quota fra i Comuni aderenti del restante personale dipendente dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante, utilizzati dall'Unione, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti in proprietà a titolo gratuito dal Comune revocante restano all'Unione nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione, la quale non è tenuta al rimborso dell'eventuale quota di compartecipazione erogato dal Comune revocante.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri a qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati ai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al dpr 131/86

Art. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando le modalità in uso presso i Comuni firmatari.

2. La spesa relativa all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione per l'anno 2014 verrà ripartita secondo il seguente criterio:
- importo per spese ordinarie iscritto nei bilanci di previsione d'esercizio 2014 di ogni singolo Comune conferente, salvo in ogni caso il limite minimo dello stanziamento già approvato nei singoli bilanci di previsione dell'esercizio 2013.

3. A far tempo dalla effettiva operatività del conferimento di cui all'art. 5 della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia vigenti presso l'Unione Montana "Acquacheta – Romagna Toscana", la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese e l'Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese.


4. Trascorsi 18 mesi dall'avvio della gestione di cui alla presente convenzione si procederà ad una revisione della stessa al fine di verificare eventuali esigenze di modifica e/o integrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 29.03.2014

IL SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO

Nevio Zaccarelli



IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Luigi Pieraccini



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Maria Giulia Borriello




IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA

Gabriele Zelli



IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI FORLÌ

Giancarlo Biserna



IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Paolo Zoffoli




IL SINDACO DEL COMUNE DI GALEATA

Elisa Deo




IL SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA

Gian Luca Zattini



IL SINDACO DEL COMUNE DI MODIGLIANA

Claudio Samori



IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Mirko Betti




IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

Giorgio Frassinetti




IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

Luigi Capacci



IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Rosaria Tassinari



IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

Flavio Fioletta



IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDIZIO

Luigi Marchi



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

Roberto Balzani

